



## **COMUNICATO UFFICIALE N.56** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 22/AA e 23/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 834 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto FIORENTINI, Mauro PARENTI e Giuliano PIERINI e delle società POL. PULCINI CASCINA, G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. e U.S.D. G. URBINO TACCOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO FIORENTINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società POL. PULCINI CASCINA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F. ed all'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al tecnico MEINI Fabio tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA di svolgere l'attività tecnica -allenatore categoria Pulcini- per la società POL.PULCINI CASCINA (oltre che per la società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D.) e pertanto consentendo la doppia attività (anzi plurima) per più di una società nella stessa stagione sportiva 2015/2016;

MAURO PARENTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle NOIF ed all'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al tecnico MEINI Fabio tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA di svolgere l'attività tecnica -allenatore categoria Pulcini- per la società G.S. PICCOLI AZZURRI (oltre che per la società A.S.D POL.PULCINI CASCINA) e pertanto consentendo la doppia attività (anzi plurima) per più di una società nella stessa stagione sportiva 2015/2016;

GIULIANO PIERINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. G. URBINO TACCOLA in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF e dall'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al tecnico sig. MEINI Fabio senza che lo stesso, fra l'altro sia stato regolarmente tesserato, di svolgere la doppia attività per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA e per la società U.S. CITTA' DI PONTEDERA SRL ;

POL. PULCINI CASCINA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Roberto FIORENTINI, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Leonardo ASCANI nella stagione sportiva 2015/2016;

G.S.PICCOLI AZZURRI A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Mauro PARENTI;

U.S.D. G. URBINO TACCOLA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Giuliano PIERINI, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Fabio MEINI nella stagione sportiva 2015/2016;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto FIORENTINI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società POL. PULCINI CASCINA, Mauro PARENTI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D. e Giuliano PIERINI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società U.S.D. G. URBINO TACCOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Roberto FIORENTINI e di € 400,00 di ammenda per la società POL. PULCINI CASCINA, di 80 giorni di inibizione per il Sig. Mauro PARENTI e di € 400,00 di ammenda per la società G.S. PICCOLI AZZURRI A.S.D., di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano PIERINI, e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. G. URBINO TACCOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1015 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BOLZAN, Rigers VASIU e della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BOLZAN, all'epoca dei fatti dirigente della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver istigato il calciatore Rigers VASIU, sapendolo essere della provincia di Belluno - sede della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. -, ad avvicinare l'A.e. Viviana De Rocco facente parte dei componenti presso il Giudice Sportivo di Belluno competente a decidere sulla squalifica del calciatore Richard PIZZOL, al fine di far evitare a quest'ultimo la squalifica;

RIGERS VASIU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver (su istigazione del dirigente BOLZAN Marco), approfittando della conoscenza dell'A.e. Viviana De Rocco, collaboratrice del rappresentante arbitrale presso il Giudice Sportivo di Belluno, ripetutamente chiesto a quest'ultima di potersi adoperare per togliere il provvedimento dell'ammonizione che era stato adottato nei confronti del proprio compagno di squadra, Sig. Richard PIZZOL nel corso della gara Cappella Maggiore Vs Ponte nelle Alpi del 24.04.2016 (valevole per il Campionato Regionale di 2<sup>a</sup> Categoria), al fine di evitargli la squalifica per una giornata di gara, essendo lo stesso in diffida;

U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BOLZAN, Rigers VASIU e Rudy DA DALI, in qualità di Presidente, e legale rappresentante nell'interesse della società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione per il Sig. Marco BOLZAN, mesi 4 di squalifica per il Sig. Rigers VASIU ed € 600,00 di ammenda per la società U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio